Numero di raccolta generale 19302/2026
Data pubblicazione 11/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi	Presidente
Andrea Zuliani	Consigliere
Cosmo Crolla	Consigliere Rel.
Luigi D'Orazio	Consigliere
Filippo D'Aquino	Consigliere

Oggetto:
Abusiva concessione del credito
Ud.14/04/2026
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da:
Fallimento srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente-

contro

spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente-

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. depositato il 15/07/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA

Numero di raccolta generale 19302/2026
Data pubblicazione 11/06/2026

1 Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli, decidendo sull'opposizione, ex artt. 98 e 99 l.fall., proposta da (di seguito per brevità denominata spa"), avverso il decreto di esecutività del Fallimentc srl che, in accoglimento della eccezione di abusiva concessione del credito, aveva respinto la domanda di insinuazione allo stato passivo, ammetteva al passivo del Fallimento, nella collocazione privilegiata richiesta, il complessivo credito di € 696.000 insinuato da spa, discendente da cinque finanziamenti, garantiti da MCC (cui è subentrata spa) ed inadempiuti dalla società finanziata, erogati negli anni 2021 e 2022 (10873/IM/FP, erogato nell'anno 2021; 40981/FM, erogato nell'anno 2020; 40982/FM, erogato nell'anno 2020; 50439/EC, erogato nell'anno 2021 e 75606/EP, erogato il 27.1.2022).

2 Queste le ragioni poste a sostegno del decreto del Tribunale partenopeo: i) la spa, al pari di qualsiasi intermediatore finanziario, è tenuta, nell'esercizio dell'attività di erogazione di capitali, al rispetto delle regole di sana e prudente gestione; ii) i contratti di mutuo non sono stati dichiarati nulli in precedenti e diversi giudizi di cognizione, cosicché spetta al Fallimento dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accertamento incidentale della nullità degli stessi; iii) la nullità del contratto per concessione abusiva di credito potrebbe essere dichiarata solo in un caso differente da quello di specie, ossia (come nei casi decisi dai precedenti di questa Corte n.16706/2020 e 4376/2024) unicamente a fronte di un accertamento di una condotta del soggetto finanziatore (in concorso con il soggetto richiedente il finanziamento) connotata da "disinvolta attitudine predatoria rispetto ad altro soggetto economico in dissesto", sì da assumere una pervicacia tale da violare le regole del buon costume e dell'ordine pubblico e da giustificare l'applicazione dell'art 2035 c.c ; iv) la norma dell'art 217, primo comma n. 4, l fall., non occupandosi di contratti

Numero di raccolta generale 19302/2026
Data pubblicazione 11/06/2026

non ha nessun contenuto specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale e quindi non si comprende come il Tribunale avrebbe potuto, procedere con l'accertamento del reato e del concorso della finanziatrice, quale soggetto extraneus; v) la mera violazione delle disposizioni preordinate alla verifica del merito creditizio non determina alcuna nullità in quanto le stesse, se pur poste a tutela di interessi pubblici, non sono di per sé norme imperative; vi) secondo il principio enunciato dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 8472/2022, alcuna sanzione di nullità dei finanziamenti bancari consegue alla violazione dei principi di sana e prudente gestione: l'invalidità potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere; vi) la stipula di un finanziamento non ha nulla a che vedere con l'aggravamento del dissesto del finanziato non sussistendo nessun legame tra negozio ed evento delittuoso stretto ad un punto tale da legittimare la nullità del primo secondo lo schema dei "reati in contratto" (fattispecie quest'ultima che ricorre quando la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase della stipulazione come ad esempio i reati di violenza privata ex art 610 c.p., l'estorsione ex art 629 c.p., la circonvenzione di incapace ex art 643 c.p, l'usura ex art 644 c.p); vii) la concessione creditizia può determinare potenziali ricadute negative sul patrimonio dell'impresa e dei suoi creditori ma solo a determinate condizioni, può dar luogo alla diversa conseguenza, esterna al contratto, del risarcimento del danno da atto illecito; viii) la declaratoria di nullità non si giustifica, sotto il profilo giuridico, neppure con riferimento ai finanziamenti di spa, erogati, ai sensi dell'art. d.l 23/2020, dal momento che la normativa settoriale prevede specifici rimedi nel caso in cui l'erogazione dei benefici risultasse viziato da notizie non veritiere del finanziatore: ix) è infondata l'eccezione di compensazione formulata dal Fallimento del credito fatto

Numero di raccolta generale 19302/2026
Data pubblicazione 11/06/2026

valere dalla banca con il controcredito derivante dalla concessione abusiva del credito mancando completamente la deduzione e la prova del danno che la condotta della banca avrebbe determinato, in termini di aggravamento del dissesto della società finanziata come conseguenza eziologicamente connessa alla erogazione del finanziamento.
3 Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, sulla base di quattro motivi, spa ha svolto difese con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 n. 2, 1343 e 1418 c.c., 2 e 41 Cost., 217 l.fall. (ora 323, co. 1, lett. d, CCII.) e 218 l.fall. (ora 325 CCII), 110 c.p. e 12 disp. prel. al c.c., 1362 e 1363 c.c., nonché nullità del decreto per violazione del principio dispositivo (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.).
1.1 Il ricorrente sostiene che nel caso di specie si è di fronte ad una sovvenzione diretta di denaro con la conseguenza che gli stati patologici di invalidità riguardano direttamente il finanziamento non trovando, quindi applicazione la visione dicotomica (contratto di garanzia nullo o inefficace – contratto di finanziamento valido e efficace) ipotizzata dal Tribunale. Per tale motivo i finanziamenti concessi dalla vanno inquadrati negli aiuti di stato, espressi in termini di sovvenzione diretta del denaro e come tali sono nulli in quanto contrari a norme imperative.
Deduce che l'erogazione da parte dello stato di una somma di denaro ad un imprenditore che non poteva ottenere tale beneficio in quanto versava in uno stato di decozione o difficoltà economico-finanziaria, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è idoneo a determinare la nullità del negozio giuridico per una norma imperativa o per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., contrastante con l'ordine pubblico, al buon costume ed a norme imperative anche in considerazione del fatto che

Numero di raccolta generale 19302/2026
Data pubblicazione 11/06/2026

l'attività di erogazione del credito esercitata da operatori professionali non è un affare tra privati ma coinvolge interessi superindividuali relativi tanto al sistema economico e alla par condicio creditorum quanto ai principi costituzionali di solidarietà sociale, integrità del bilancio statale.
Argomenta che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere integrato l'elemento oggettivo delle norme incriminatrici di cui agli artt. 217, comma 1 n.4, (aggravamento del dissesto) e 218 l.fall (ricorso abusivo al credito) sotto il profilo dell'agevolazione da parte di srl, mediante l'abusiva concessione del credito ad un'impresa decotta, con dolo eventuale o, in subordine, gravissima colpa.
2 Il secondo motivo deduce nullità del decreto per violazione del principio dispositivo (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.) per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di revocatoria in via breve opposta dal Fallimento rispetto a ciascun finanziamento stipulato dalla srl con la oggetto della domanda di ammissione al passivo.
3 Il terzo motivo oppone violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.ro 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.; nullità del decreto decisorio per omessa motivazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) per non avere il Tribunale espresso la ragione per cui ha deciso di respingere le difese promosse dal Fallimento ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.
4 Il quarto motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 55 l.fall., 1243, 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., della norma regolatoria del nesso di causalità in sede civile e, comunque, agli artt. 40 e 41 c.p.; nullità del decreto decisorio per motivazione meramente apparente (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.).
4.1 La ricorrente deduce di aver offerto sufficienti elementi di prova del danno subito dalla società beneficiaria del finanziamento (maggiori interessi conseguenti all'ulteriore indebitamento, ritardo nel fallimento, con maggiorazione del passivo) e di aver fornito i parametri per il suo

Numero di raccolta generale 19302/2026
Data pubblicazione 11/06/2026

calcolo (sbilancio tra attivo e passivo, differenza tra i netti patrimoniali, nuovo indebitamento). Argomenta che, a fronte della produzione di documenti e delle allegazioni il decreto si prestava ad esser dichiarato nullo per motivazione apparente, perché faceva ellitticamente riferimento ad un concetto di inidoneità, in alcun modo spiegato.

5 Il primo motivo è fondato con le precisazioni che seguono e dunque nei correlati limiti di ragione.

5.1 Va esclusa la nullità del contratto di finanziamento perché costituente aiuto di stato, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte « la violazione del divieto di aiuti di stato alle imprese non determina la nullità dei contratti che ne costituiscono attuazione, essendo il detto divieto rivolto esclusivamente ai singoli Stati membri, che sono parimenti gli unici destinatari dei rimedi previsti da detto ordinamento per contrastarne la violazione» (cfr. Cass. n. 10303/2018).

5.2 Per il resto la censura pone la tematica delle conseguenze giuridiche della abusiva concessione di credito che ha visto contrapposti due orientamenti. Secondo un primo e più tradizionale indirizzo, la concessione abusiva di credito produce soltanto conseguenze di natura risarcitoria. Secondo altro orientamento la concessione abusiva di credito può determinare anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità del contratto di credito.

5.3 Quest'ultima posizione, che si è recentemente fatta strada in giurisprudenza, presuppone affinché l'abusiva erogazione del credito possa avere ricadute sull'atto negoziale (solitamente un contratto di mutuo o finanziamento) o che condotta serbata dall'ente finanziatore integri un illecito penale (nel caso di specie vengono ipotizzati i delitti di bancarotta ex art 217 n. 4 e 2018 l.fall) o, in mancanza di reato, che vi sia l'intento funzionale predatorio del finanziatore idoneo a violare le regole del buon costume e dell'ordine pubblico ed a giustificare l'applicazione dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. 16706/2020, 4376/2024 e 26248/2024).

Numero di raccolta generale 19302/2026
Data pubblicazione 11/06/2026

5.4 Tale indirizzo, che il collegio condivide, ha trovato conferma in una più recente pronuncia di questa Corte che ha affermato: «la concessione di credito da parte della banca ad impresa già insolvente e priva di ragionevoli prospettive di risanamento, quando sia consapevolmente preordinata a ritardare l'emersione della crisi e ad incrementare l'esposizione debitoria in danno della massa, integra un reato contratto nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.; in tal caso l'erogazione del finanziamento, costituendo prestazione contraria al buon costume, comporta, ai sensi dell'art. 2035 c.c., la soluti retentio e l'irripetibilità del credito della banca nei confronti della procedura concorsuale» (cfr. Cass.n. 3174/2026).

Si precisa in motivazione che « Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai fini in esame, configurabile anche nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa (artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e 2, l.fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell'impresa……Nello stesso modo, il delitto di bancarotta è ravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2°, n. 2, l.fall.), nella condotta dell'amministratore che si sia concretizzato nel doloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenza delle condizioni dell'impresa), che sia causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento….Il delitto di bancarotta dev'essere, del resto, ravvisato anche nella condotta dell'amministratore della società poi fallita che, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, abbia assunto ulteriori obbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l'attività imprenditoriale svolta dalla stessa. Il pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie può, in effetti, apprezzarsi anche in ragione della concreta percentuale di realizzazione dei crediti, con la conseguenza che,

Numero di raccolta generale 19302/2026
Data pubblicazione 11/06/2026

in presenza di una situazione debitoria imponente, cui le attività esistenti non potrebbero far fronte integralmente, la creazione di obbligazioni slegate da un apprezzabile collegamento con l'attività imprenditoriale, dev'essere apprezzata in termini di distrattivi (Cass. pen. n. 141 del 2021, in motiv.; cfr. Cass. pen. n. 7277 del 2026, in motiv.). Il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell'art. 1418 c.c., da nullità ».

5.5 Il Tribunale non appare uniformato ai suesposti principi e ha consapevolmente rinunciato al compimento di ogni accertamento *incidenter tantum* in merito alla sussistenza delle fattispecie delittuose, prospettate dalla ricorrente, di bancarotta ex art 217 n. 4 e 218 l.fall.

Si legge, infatti, nel decreto: « *...Nulla di tutto ciò emerge nel caso di specie: non solo non viene ipotizzata la integrazione di una fattispecie incriminatrice ad opera della Società fallita in concorso con l'Istituto di credito ma addirittura non si comprende come il Tribunale avrebbe potuto, o possa, procedere con l'accertamento del reato e del concorso della finanziatrice, quale soggetto extraneus.....Da questi principi è dato ricavare che la norma dell'art 217, primo comma nr 4 l fall non occupandosi di contratti non ha nessun contenuto specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale nei termini sopra delineati sicché tale disposizione non può essere automaticamente e genericamente invocata (prescindendo, dunque, da un rigoroso accertamento di una condotta delittuosa) per dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento.....Invero, deve altresì ritenersi che a livello contrattuale la stipula di un finanziamento non ha nulla a che vedere con l'aggravamento del dissesto del finanziato non sussistendo nessun legame tra negozio ed evento delittuoso stretto ad un*

Numero di raccolta generale 19302/2026
Data pubblicazione 11/06/2026

punto tale da legittimare la nullità del primo secondo lo schema dei "reati in contratto" (fattispecie quest'ultima che ricorre quando la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase della stipulazione come ad esempio i reati di violenza privata ex art 610 c.p., l'estorsione ex art 629 c.p. , la circonvenzione di incapace ex art 643 c.p, l'usura ex art 644 c.p). Nelle azioni di responsabilità, invece, a certe condizioni, la concessione creditizia può riconnettersi causalmente con il danno cagionato alla impresa ed ai suoi creditori dalla prosecuzione della attività dell'insolvente ma i piani, contrattuale e risarcitorio, sono completamente diversi».

Si tratta di considerazioni astratte e prive di significato a fronte dell'onere di accertamento che la prospettazione imponeva.

6.Merita accoglimento anche il secondo motivo.

6.1. Il Fallimento ricorrente, in ossequio al principio di specificità, ha riportato nel corpo del ricorso l'estratto delle conclusioni assunte con la memoria difensiva dimessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo, dalla quale risulta formulata in via subordinata l'eccezione volta ad «*accertare e dichiarare l'inefficacia dei singoli finanziamenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. secondo la disciplina che il codice civile riserva agli atti lesivi a titolo oneroso successivi al sorgere del credito; per l'effetto, rigettare il ricorso e confermare l'esclusione di s.p.a. – dallo stato passivo*».

6.2 Il Tribunale ha completamente omesso di statuire sull' eccezione revocatoria in via breve proposta dal Fallimento.

7 Il terzo e il quarto motivo rimangono assorbiti.

8. In accoglimento del primo e secondo motivo, l'impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Numero di raccolta generale 19302/2026
Data pubblicazione 11/06/2026

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa l'impugnato decreto in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2026

Il Presidente
Francesco Terrusi